

Circolare n°: 08/2024

Oggetto: *Obblighi di pubblicità e trasparenza per i contributi pubblici ricevuti nel 2023*

Sommario: Entro il prossimo 30 giugno 2024 le imprese e gli enti che hanno ricevuto nel 2023 aiuti pubblici, sia in denaro che in natura per importi superiori ai 10.000 euro complessivi, sono tenute ad assolvere specifici obblighi di pubblicazione.

Contenuto: _____

L'obbligo interessa tutte le imprese che nel 2023 hanno percepito somme di importo pari o superiore a 10.000 euro.

Rispetto al passato, è stato introdotto l'esonero dalla pubblicazione per gli aiuti di stato/de minimis già transitati nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

Nella presente circolare evidenziamo le modalità di assolvimento dell'obbligo informativo previsto a carico di imprese ed enti non commerciali.

Indice: _____

P.1	—————	AMBITO SOGGETTIVO
P.2	—————	AMBITO OGGETTIVO
P.3	—————	MODALITA' DI PUBBLICAZIONE
P.4	—————	SANZIONI
P.5	—————	QUADRO SINOTTICO

AMBITO SOGGETTIVO: _____

Destinatari dell'obbligo sono:

- le associazioni, le fondazioni e le Onlus, incluse le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché quelle dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

- tutte le imprese (**ditte individuali, società di persone e di capitali**), incluse le imprese sociali e le cooperative.

AMBITO OGGETTIVO: _____

Sono oggetto di pubblicità i vantaggi economici, ossia **contributi, sovvenzioni, sostegni ricevuti** dalle P.A. ed enti assimilati, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, percepiti a vario titolo, sia in denaro che in natura, nell'esercizio finanziario precedente (2023 per i soggetti con anno solare), a prescindere dall'anno di competenza cui le somme si riferiscono.

Vanno altresì comunicati anche i vantaggi economici percepiti sotto forma di risorse materiali, quali comodato di un bene immobile o mobile. In tal caso va assunto il valore indicato dalla P.A. che ha attribuito il bene in questione.

Non sono oggetto di pubblicazione i vantaggi economici ricevuti dal beneficiario di importo inferiore a 10.000 euro.

Il limite va inteso **in senso cumulativo** (tutti i vantaggi economici ricevuti) e non è riferito alle singole erogazioni. Di conseguenza, se i vantaggi economici superano complessivamente la predetta soglia vanno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad euro 10.000,00.

Con riferimento agli elementi oggetto di pubblicazione devono essere indicati:

- denominazione e codice fiscale soggetto beneficiario;
- denominazione soggetto erogante;
- somma incassata per ciascun tipo di rapporto giuridico sottostante;
- data di incasso;
- causale.

NOVITA'

Per effetto della modifica introdotta dalla Legge 160/2023 (in vigore dal 30.11.2023), l'obbligo di pubblicazione non sussiste per gli aiuti di stato /de minimis che sono già transitati nel RNA.

A seguito dei chiarimenti del Ministero del Lavoro (circ. 6/2021) sono esclusi dall'obbligo di trasparenza:

- a. gli aiuti erogati sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo soddisfa determinate condizioni (ad es. crediti d'imposta);
- b. il contributo 5/000 per il quale il beneficiario è comunque tenuto agli obblighi di cui al DPCM 23.7.2020 (rendiconto e relazione illustrativa);
- c. gli aiuti che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto ovvero dovuti a titolo di risarcimento.

MODALITA' DI PUBBLICAZIONE:

In relazione alle modalità di pubblicazione l'obbligo si considera assolto:

- **per le imprese soggette alla redazione e pubblicazione del bilancio di esercizio (ordinario/consolidato)**, con l'indicazione delle informazioni nella Nota integrativa. Per tali soggetti resta inteso che la pubblicazione "segue" l'approvazione del bilancio (30.04 o 30.06 di ciascun anno). Per le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare si fa riferimento ai benefici ricevuti nell'esercizio finanziario precedente (es. 1.7.2023 – 30.06.2024);
- **per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata**, con l'indicazione nella Nota integrativa (entro il termine per l'approvazione del bilancio) o sul proprio sito internet entro il 30.06.2024;
- **per le imprese esonerate dalla redazione della Nota integrativa (bilancio micro)**, con la pubblicazione nel sito internet entro il 30.06.2024 (per tali soggetti sembra inoltre possibile l'indicazione in calce allo stato patrimoniale, in tal caso l'obbligo è assolto entro il termine dell'approvazione del bilancio);
- **per i soggetti** diversi (imprese individuali, società di persone, ed enti non commerciali) con la pubblicazione nel sito internet entro il 30.06.2024.

In mancanza del sito internet è possibile procedere anche tramite pubblicazione sulla pagina facebook dell'ente medesimo. Se l'ente non dispone di un portale, la pubblicazione può essere effettuata tramite il sito internet dell'associazione di categoria (per le imprese) o della rete associativa di appartenenza (per gli enti no profit).

SANZIONE:

In caso di inosservanza del precitato obbligo è prevista l'applicazione di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di **2.000 euro**, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

In caso di inottemperanza entro 90 giorni dalla contestazione avanzata dall'Amministrazione competente, troverà applicazione la sanzione della **restituzione integrale del beneficio ricevuto**.

QUADRO SINOTTICO:

SOGGETTI	MODALITA'	TERMINE
Società di capitali (bilancio ordinario o consolidato)	Nota integrativa	30.04 (o 30.06)
Società di capitali (bilancio abbreviato)	Nota integrativa (oppure sito internet o portale associazione di categoria)	30.04 (o 30.06)
Società di capitali (bilancio micro), società di persone e DI	Sito internet, portale associazione categoria, pagina facebook	30.06
	oppure In calce allo stato patrimoniale (nel caso di bilancio micro)	30.04 (o 30.06)
Associazioni/Fondazioni/ONLUS cooperative sociali per stranieri	Sito internet, portale rete associativa, pagina facebook	30.06

Si segnala che per il 2024, il termine del 30.06 è feriale, e pertanto il termine ultimo è quello del 1° luglio 2024.

È allo studio del Governo un provvedimento di semplificazione che, tra le varie misure, dovrebbe prevedere l'abrogazione di tale obbligo per le imprese (non per gli enti no profit).

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner STP
Dr. Fabio Pavan